

C I T T A' D I L A V A G N A

=====
Provincia di Genova


REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELLE AREE AI CIRCHI EQUESTRI, ALLE
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ED AI PARCHI DI
DIVERTIMENTO.

**Il testo del presente Regolamento deve essere consultato
tenendo conto delle norme in materia emanate
successivamente alla sua adozione - Esso sara' oggetto
di revisione per adeguarlo alle nuove disposizioni**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80
in data 21/3/1975 e modificato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 194 del 13/11/1976 divenute entrambe
esecutive ai sensi della legge n. 62 del 10/2/1953.=

=====
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
23/10/1977 al 11/11/1977.=



Art. 1 - In occasione dei tradizionali festeggiamenti della Madonna del Carmine e di S. Stefano, nonché delle autorizzazioni alla installazione di circhi equestri e Spettacoli Viaggianti, l'Amministrazione Comunale concede la occupazione di suolo pubblico nelle località indicate all'art.15, per la costituzione di Parchi di divertimento, sotto la osservanza delle seguenti norme e delle eventuali altre disposizioni che si riterranno opportune emanare di volta in volta.

Art. 2 - Gli esercenti Imprese di Spettacolo Viaggiante, i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi allestiti o da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali dovranno rivolgere al Sindaco del Comune, in carta legale, da presentare o fare pervenire agli uffici del Comune, almeno due mesi prima del giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività.

Art. 3 - I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla osta Ministeriale di Agibilità valido per l'anno in corso e per le attrazioni ivi registrate, e della licenza di P.S. nonché possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 337/968 del 18/3/1968. Essi dovranno inoltre specificare nella domanda: generalità, residenza ed eventuale altro recapito, ed indicare per l'attrazione che desiderano impiantare la precisa denominazione risultante dal nulla osta Ministeriale e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa, precisandone esattamente le complete misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta.

Art. 4 - La concessione di aree per l'installazione dei Circhi Equestri e dei parchi di divertimento di qualsiasi entità, ma con numero di attrazioni non inferiore a dieci, sono disposte dal Sindaco, previo parere di una commissione consultiva nominata dalla Giunta Comunale e composta:

- dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede;
- dal Comandante dei Vigili Urbani o dal suo sostituto gerarchico;
- da un impiegato della Ripartizione Tecnica Comunale;
- da un impiegato della Ripartizione Segreteria Comunale;
- da un rappresentante Sindacale di categoria, quando si tratti di una assegnazione di aree per i circhi equestri e per i parchi di divertimento;

Le concessioni di posteggi per le altre attività dello spettacolo viaggiante, che non rientrano tra quelle previste dal comma precedente, sono disposte dal Sindaco in conformità delle norme del presente Regolamento. Con il provvedimento di concessione viene stabilita la durata e le modalità della concessione stessa.

Art. 5 - Nell'esame delle domande la Commissione terrà conto, per l'assegnazione delle concessioni, dei seguenti requisiti:

- 1) Anzianità di frequenza alla manifestazione (con lo stesso tipo di attrazione);
- 2) Maggiore anzianità di mestiere;
- 3) Anzianità di appartenenza alla categoria dello Spettacolo Viaggiante e di gestione del mestiere che intende installare;
- 4) Eventuale residenza nel Comune;
- 5) Eventuale novità di attrazione.

La novità dell'attrazione, precisando che per "novità" non deve intendersi una semplice variante ad una vecchia attrazione, ma deve trattarsi di una sostanziale innovazione; viene allora considerata requisito extra e, come tale, con diritto assoluto di preferenza con l'intesa che tale assegnazione non comporti l'esclusione delle altre attrazioni già partecipanti alla manifestazione per mancanza di spazio.

Art. 6 - L'anzianità di frequenza è personale e viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concentrare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del Parco. Soltanto in caso di morte del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi da almeno tre anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

Art. 7 - L'assegnazione delle concessioni verrà fatta all'Amministrazione Comunale d'intesa con le organizzazioni Sindacali di Categoria, qualora trattasi di Parco organizzato con attrazioni grandi, medie e piccole, in base ai seguenti criteri:

- 1° - Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al precedente art. 5 si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni.
- 2° - Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggono somma equivalente di requisiti.
- 3° - Assegnazione "una tantum" da attrazioni costituenti novità quando questa sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni; la concessione in tal caso non concreteggerà il requisito di anzianità di frequenza.

Art. 8 - L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 9 - Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e semprechè l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dalla autorità Comunale, sentito il parere della Commissione (vedi art. 4).

Art. 10 - Per un periodo di almeno sessanta giorni prima dell'esercizio dell'attività di ogni parco di divertimenti, tradizionalmente organizzato nel territorio Comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Art. 11 - Il Comune, d'intesa con le organizzazioni Sindacali di Categoria determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 12 - Qualora un'attrazione all'atto dell'installazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo all'ambiente, ovvero di immoralità, l'Autorità Comunale, sentita l'apposita Commissione Comunale e sentite le organizzazioni Sindacali di categoria potrà richiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione, senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso ed indennizzo alcuno.

Art. 13 - Le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico sono quelle vigenti all'atto dell'assegnazione delle aree e non possono essere aumentate in occasione di fiere, festeggiamenti ed altre manifestazioni.

Art. 14 - In tutti i parchi l'uso degli apparecchi sonori a scopo di

chiamo e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune.

Art. 15 - Le aree Comunali disponibili per l'installazione dei circhi e della attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono indicate in un apposito elenco approvato dalla Giunta Municipale e dalla stessa aggiornato almeno con periodicità annuale. L'inclusione del predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano richieste, nè utilizzate, possano essere concesse per altri usi. Le concessioni si intendono sempre accordate con salvezza dei diritti di terzi.

Art. 16 - La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate a seconda delle disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali.

E' vietata la sosta di carovane e carri nelle piazze destinate alla installazione di attrazioni, per evitare che queste occupino spazi da poter usufruire per eventuali altre sistemazioni.

Art. 17 - Le inadempienze alle norme suindicate comportano in ogni caso la revoca della concessione, e, per quelle che rivestono particolari gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.